

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

259° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1996

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2° - Giustizia	»	8
10° - Industria	»	27
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	31

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	33
Mafia	»	34

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1996

213ª Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(2437) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore DE MARTINO Guido motiva ulteriormente gli emendamenti 1.1 e 1.0.1/1, il primo dei quali rivolto a modificare il termine previsto dal provvedimento, il secondo a chiarire la portata della delega al Governo. Sugli stessi emendamenti il ministro FRATTINI si esprime in senso favorevole.

Il senatore FIEROTTI illustra quindi l'emendamento 1.0.3/1, diretto a specificare le funzioni che, a suo avviso, dovrebbero spettare al FORMEZ.

Il senatore PERLINGIERI manifesta delle perplessità sull'emendamento stesso nonché sull'emendamento 1.0.3 del Governo, particolarmente in relazione ai compiti di formazione della pubblica amministrazione attribuiti a questo istituto, tenuto conto che esso si limita a svolgere solo indirettamente tali attività. Queste competenze dovrebbero invece essere svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nonché dalle università.

Il ministro FRATTINI concorda, ma precisa che l'emendamento del Governo non altera né modifica le attuali funzioni del FORMEZ. Si

tratta, piuttosto, di collocare l'ente in una posizione istituzionale più congrua, superando la confusione di ruoli tra controllo e gestione. Viceversa, il subemendamento del senatore Fierotti, a suo avviso non corrisponde alla natura e alle funzioni del FORMEZ.

Il senatore VILLONE non condivide i rilievi critici del senatore Perlingieri, poichè il FORMEZ a suo giudizio può ben assicurare il servizio che gli è proprio, anche avvalendosi di altri enti e organismi di formazione, secondo un modello organizzativo e funzionale migliorabile ma già sperimentato. Quanto al subemendamento 1.0.3/1, esso potrebbe essere adattato alla natura del FORMEZ, ente di formazione che potrebbe curare tale attività anche in funzione della mobilità dei dipendenti pubblici. Osserva, inoltre, che la collocazione istituzionale più opportuna sarebbe presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui articolazione organizzativa e funzionale consente comunque la distinzione dei ruoli evocata dal Ministro. Trova inidonea, in ogni caso, la soluzione prospettata nell'emendamento del Governo, che individua nel Ministero del bilancio il referente istituzionale del FORMEZ. Propone, quindi, il subemendamento 1.0.3/2, anche a nome del relatore De Martino Guido.

Il ministro FRATTINI si dichiara disponibile a tale soluzione.

Il relatore DE MARTINO Guido, quindi, invita il senatore Fierotti a ritirare il subemendamento 1.0.3/1. Questi, precisato il senso della sua proposta di modifica, condivide il subemendamento 1.0.3/2 e ritira il proprio subemendamento.

Si procede alle votazioni.

Sono accolti, con separate votazioni, gli emendamenti 1.0.1/1 e 1.0.1 relativi al disegno di legge di conversione, nonché gli emendamenti 1.1 e 1.0.2, che integrano il testo del decreto-legge.

Il senatore PERLINGIERI propone quindi di formulare un ordine del giorno, diretto ad impegnare il Governo affinché, per le attività di formazione funzionale e settoriale delle amministrazioni pubbliche, si faccia ricorso alla Scuola superiore della pubblica amministrazione e alle università.

Su tale proposta si svolge una discussione, nella quale intervengono il senatore VILLONE, il relatore DE MARTINO Guido e lo stesso senatore PERLINGIERI, il quale conclusivamente formula l'ordine del giorno nel testo seguente:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2437, di conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori,

impegna il Governo

ad assicurare le attività di formazione funzionale e settoriale nella Pubblica amministrazione, avvalendosi anche direttamente delle università, unitamente al FORMEZ e alla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

0/2437/1/1*

PERLINGIERI

Il ministro FRATTINI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno, sul quale la Commissione conviene unanime.

Sono quindi approvati, con separate votazioni, sia il subemendamento 1.0.3/2 che l'emendamento 1.0.3, concernenti il testo del decreto-legge. Infine la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea secondo l'esito dell'esame, ed a richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2437

al disegno di legge di conversione

All'emendamento 1.0.1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis) All'articolo 2, comma 1, lettera q), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono soppresse le parole da: »prevedere che alla ripartizione« fino a: «organizzazioni sindacali interessate».

1.0.1/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di potenziare il ruolo negoziale dell'ARAN e di accelerare il processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati nell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione della richiesta, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1996, disposizioni correttive dei decreti di cui al medesimo articolo 2, comma 1».

1.0.1

IL GOVERNO

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire le parole: «31 marzo 1996» con le seguenti: «30 giugno 1996».

1.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e di distribu-

zione tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58";

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 5, sono sopprese le seguenti parole: «Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali».

1.0.2

IL GOVERNO

All'emendamento 1.0.3, aggiungere il seguente periodo:

«Si affida al FORMEZ la formazione, la mobilità territoriale, funzionale e settoriale nelle amministrazioni pubbliche. Con apposito regolamento, emanato dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, verranno definite le modalità organizzative e di attuazione».

1.0.3/1

FIEROTTI

All'emendamento 1.0.3, sostituire le parole da: «al Ministero del bilancio», fino a: «predetto Ministero», con le altre: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento bilancio, che provvede al suo assetto utilizzando».

1.0.3/2

VILLONE, DE MARTINO Guido

«Art. 1-ter.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 è sostituito dal seguente: "3. Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività al Ministero del bilancio e della programmazione economica, che provvede al suo assetto. Conseguentemente sono trasferiti nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero le disponibilità iscritte nei capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica n. 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi FORMEZ. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

1.0.3

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2°)

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1996

137° Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Santoro e per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2399) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n.572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso al termine della seduta del 17 gennaio.

Dichiarata chiusa dal Presidente la discussione generale, il relatore **BELLONI** dà notizia del parere favorevole delle Commissioni affari costituzionali ed istruzione sul disegno di legge in titolo e del parere non ostativo della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati, ad eccezione però di quelli 1.3, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.0.1, 1.0.2, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 3.2, 3.4 e 3.5, nei confronti dei quali il parere è invece contrario. Inoltre, il relatore **BELLONI** presenta ed illustra nuovi emendamenti, nei confronti dei quali il sottosegretario **MARRA** esprime avviso favorevole all'approvazione. Al contempo, il rappresentante del Governo auspica il ritiro degli emendamenti incompatibili ad essi, ed esprime contrarietà all'emendamento 1.1.

Il senatore **RUSSO** ritira gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Il senatore **DUJANY** illustra l'emendamento 1.1 e critica la contrarietà manifestata dal Governo a quell'emendamento.

Il senatore **TRIPODI** ritira gli emendamenti 1.3 e 1.10.

Il senatore **FAVUZZI** illustra l'ordine del giorno 0/2399/1/2°, nei confronti del quale il sottosegretario **MARRA** esprime avviso favorevole per

quanto riguarda l'esigenza di reperire le risultanze dalla citata sentenza del Consiglio di Stato del 7 marzo 1995. Il proponente, dichiaratosi soddisfatto per la dichiarazione del Governo, rinuncia alla votazione del medesimo.

«Il Senato,

premessi che

con decisione del Consiglio di Stato del 7 marzo 1995 è stato annullato il decreto ministeriale di equiparazione del personale ex articolo 40 della legge n. 395 del 1990;

considerate le generali proteste del personale del dipartimento penitenziario di 7 livello, che sono state riconosciute fondate in sede giurisdizionale dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato;

impegna il Governo

ad emanare con urgenza un nuovo decreto ex articolo 40, comma 2 della predetta legge n. 395, che accolga le indicazioni rivenienti della citata sentenza del Consiglio di Stato e a coordinare con il nuovo testo il varo di concorsi esterni per le qualifiche inerenti le direzioni delle aree pedagogiche e contabili, anche se già indetti».

0/2399/1/2*

FAVUZZI

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.1*, presentato in data odierna dal relatore: esso, con l'avviso favorevole del Governo, è approvato.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.2, nei confronti del quale il relatore, udito l'avviso contrario del Governo per ragioni di ordine tecnico, dichiara di rimettersi alla volontà della maggioranza della Commissione. Per dichiarazione di voto contraria interviene il senatore PALUMBO, mentre in senso favorevole prende la parola il senatore TRIPODI. Il senatore FAVUZZI preannuncia poi l'astensione del Gruppo Progressisti Federativo. Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è così respinto.

L'emendamento 1.5 è dichiarato decaduto stante l'assenza della proponente.

Il relatore BELLONI ritira l'emendamento 1.6 e presenta al contempo un ordine del giorno, avente analogo contenuto, nei confronti del quale il Governo manifesta disponibilità all'accoglimento.

«Il Senato,

invita il Governo,

in sede di attuazione del decreto-legge n. 572 del 1995, a destinare ai servizi dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile duecento unità fra quelle assunte secondo il comma 1 dell'articolo 1».

0/2399/2/2*

BELLONI

Viene quindi approvato l'emendamento 1.2a.

Dopo che il presidente GUARRA ha dichiarato decaduto l'emendamento 1.11 stante l'assenza della presentatrice, si procede all'esame dell'emendamento 1.12.

Il sottosegretario MARRA manifesta la contrarietà del Governo ad esso; tuttavia ne prospetta una riformulazione, che è accolta dai presentatori: l'emendamento 1.12 (Nuovo testo) è pertanto posto ai voti ed approvato.

Dopo che il presidente GUARRA ha dichiarato decaduto l'emendamento 1.13, stante l'assenza del presentatore, e dopo che il ritiro dell'emendamento 1.14, si procede all'esame dell'emendamento 1.15, che però posto ai voti è respinto, come pure l'emendamento 1.16.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.17, che è illustrato dal senatore DELFINO, il quale sottolinea l'esigenza di tutelare le esigenze di tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria. Udite le osservazioni del rappresentante del Governo MARRA, dei senatori SCOPELLITI, PREIONI e dei senatori FAVUZZI, TRIPODI e LISI - che sottoscrivono l'emendamento in questione -, il senatore DELFINO ne dispone una riformulazione.

Nei confronti dell'emendamento 1.17 (Nuovo testo) il relatore BELLONI esprime avviso contrario. Tuttavia, posto ai voti, l'emendamento è, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore PREIONI, approvato.

Si procede poi all'esame dell'emendamento 1.3a, presentato in data odierna dal relatore.

Il presidente GUARRA fa presente che un eventuale accoglimento di esso determinerebbe una preclusione degli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22.

Posto a voti, esso è approvato.

Il senatore DUJANY ritira l'emendamento 1.1, riservandosi di ripresentarlo in Aula.

Il senatore DELFINO illustra gli emendamenti 1.23 e 1.24, dei quali tuttavia presenta una riformulazione.

Dopo che il sottosegretario MARRA e il RELATORE hanno espresso avviso contrario e dopo che il senatore LISI ha preannunciato il voto favorevole ad entrambi, gli emendamenti 1.23 (nuovo testo) e 1.24 (nuovo testo), posti ai voti, sono respinti.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 1.0.1.

Il senatore BECCELLI ritira, a nome anche degli altri proponenti, l'emendamento 1.0.2.

Il sottosegretario MARRA illustra l'emendamento 2.1, nei confronti del quale il relatore esprime avviso favorevole; posto ai voti, esso è approvato.

Si procede all'esame dell'emendamento 2.1a. Il relatore illustra tale emendamento, 2.1a, nei confronti del quale il rappresentante del Governo esprime avviso tendenzialmente favorevole. Tuttavia, ne prospetta una riformulazione, che è accolta dal relatore BELLONI, favorevole ad una accentuata gradualità del passaggio della cessazione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al corpo della polizia penitenziaria.

Il senatore BECCELLI auspica l'introduzione di un nuovo limite temporale posteriore alla data del 1 aprile 1996, ma anteriore a quella del 31 dicembre 1996.

Il presidente GUARRA esclude però che tale proposta emendativa sia ammissibile, giacchè non sono più presentabili emendamenti.

Per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.1a (nuovo testo) interviene il senatore PALUMBO: al che i senatori PALUMBO, SILIQUINI e SCOPELLITI presentano il subemendamento 2.1a (nuovo testo)/1. Il subemendamento, posto ai voti, è così approvato, come pure l'emendamento 2.1a (nuovo testo).

Si procede poi all'esame dell'emendamento 2.0.1a, presentato dal relatore, nei confronti del quale il sottosegretario Marra esprime avviso favorevole. Il presidente GUARRA fa presente che l'eventuale approvazione dell'emendamento determinerebbe la preclusione degli emendamenti 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.10.

Dopo un intervento del senatore BUCCIERO, il senatore RUSSO ritira l'emendamento 2.0.10.

Si procede alla votazione dell'emendamento 2.0.1a.

Per dichiarazione di voto favorevole intervengono i senatori TRIPOLI, SILIQUINI, DELFINO; al chè, posto ai voti, esso è approvato.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 2.0.9.

Dopo che il senatore PALUMBO ha fatto proprio l'emendamento 2.0.11, il relatore BELLONI esprime avviso contrario, al pari del rappresentante del Governo, che tuttavia manifesta disponibilità ad approfondire lo studio del problema degli effetti giuridici degli inquadramenti giuridici di cui all'emendamento.

Il senatore PALUMBO, ciò udito, ne dispone il ritiro.

Il senatore BELLONI illustra l'emendamento 2.0.2a nei confronti del quale il rappresentante del Governo esprime avviso favorevole. Dopo dichiarazione di voto parimenti favorevole del senatore DELFINO, l'emendamento è quindi approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 3, che i presentatori rinunciano ad illustrare. Si pongono in votazione gli emendamenti 3.1a, 3.2a e 3.3a che sono così approvati, determinando al contempo la preclusione nei confronti dei restanti emendamenti all'articolo 3.

La Commissione dà infine mandato al senatore Belloni di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2933, con le modifiche testè accolte dalla Commissione, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2933**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, dopo la parola: «maschile» aggiungere le seguenti: «di cui duecento unità di personale femminile e di duecento unità da impiegare nei servizi dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile»

1.2 SCOPELLITI, GARATTI

Al comma 1, dopo la parola: «maschile» aggiungere le seguenti: « e di duecento unità di personale femminile»

1.3 TRIPODI

Al comma 1, dopo la parola: «maschile» aggiungere le seguenti: «di cui duecento da impiegare nei servizi dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile»

1.5 SILIQUINI

Al comma 1, dopo la parola: «maschile» aggiungere le seguenti: «di cui duecento da impiegare nei servizi dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile»

1.6 BELLONI

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «e duecento unità di personale femminile».

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dotazione organica» aggiungere le parole: «del personale maschile».

Al comma 4 dopo le parole: «per le assunzioni» aggiungere le parole: «di personale maschile»; e dopo le parole: «le assunzioni del personale» aggiungere le parole: «maschile e femminile».

Al comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«come determinato ai sensi del precedente comma 1».

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«alla copertura di posti di personale femminile ulteriormente disponibili dopo le predette assunzioni si provvede ai sensi dei precedenti commi 4 e 5».

1.1a**BELLONI**

Al comma 2 sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente:

«I posti restanti sono coperti mediante assunzione degli idonei al concorso a 1.200 posti di allievo agente di polizia penitenziaria bandito con D.M. 27.9.1993.»

1.7**RUSSO**

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 alla copertura dei posti che risultano ancora disponibili si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo del Corpo degli Agenti di Custodia o del Corpo di Polizia Penitenziaria che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi in ruolo degli agenti, purchè abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.

3-bis. Qualora dopo l'assunzione di personale a norma dei commi 2 e 3 rimangano posti disponibili, alla corrispondente copertura si provvede per il 50% mediante assunzione dei volontari della forze armate competenti senza demerito, e per il restante 50% mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei Carabinieri e delle altre forze di polizia che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità. I volontari e gli ausiliari predetti debbono fare domanda di assunzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purchè abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di tre mesi e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione».

1.8**Russo**

Al comma 4, sostituire le parole «dai commi 2 e 3» con le parole «dai commi 2, 3 e 3-bis».

1.9**RUSSO**

Al comma 5, dopo le parole: «candidati risultati idonei» sostituire le parole «in precedenti concorsi» con le seguenti: «nel precedente concorso»

1.10

TRIPODI

Al comma 6, sostituire le parole: «30 gennaio 1996» con le parole: «20 febbraio 1996»

1.2a

BELLONI

Al comma 7, le parole da: «si svolgano» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti : «che non possono essere svolti presso le scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile si svolgano presso strutture di altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione, sempre sotto la direzione e la responsabilità dell'Amministrazione»

1.11

SILIQVINI

Al comma 7, sostituire le parole da: «si svolgano» sino alla fine, con le seguenti «che non possono essere svolti presso le scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile si svolgano presso strutture di altre forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione, sempre sotto la direzione e la responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile».

1.12

SCOPELLITI, GARATTI

Al comma 7, sostituire le parole da: «si svolgano» sino alla fine, con le seguenti «che non possono essere svolti presso le scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile si svolgano presso strutture di altre forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali e ferme le responsabilità rispettive di ciascuna amministrazione».

1.12 (Nuovo testo)

SCOPELLITI, GARATTI

Al comma 7, sostituire le parole da: «si svolgano» sino alla fine, con le seguenti «che non possono essere svolti presso le scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria si svolgano presso strutture di altre forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione, sempre sotto la direzione e la responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria».

1.13

RUSSO

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: «Non abbiano» fino alla fine, con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione al concorso e per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria».

1.14

SCOPELLITI, GARATTI

Al comma 8, sostituire le parole: «del presente decreto» con le altre: «di detta legge».

1.15

FAVUZZI

Sopprimere il comma 9.

1.16

RUSSO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n.395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'amministrazione penitenziaria le spese inerenti l'istituzione, il funzionamento e la somministrazione dei generi alimentari del servizio mensa al personale dell'amministrazione penitenziaria, dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari».

1.17

DELFINO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n.395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'amministrazione penitenziaria le spese inerenti l'istituzione e il funzionamento, ivi compresa la fruizione dei generi alimentari del servizio mensa al personale dell'amministrazione penitenziaria, dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari».

All'onere valutato in lire 60 milioni annui si provvede mediante riduzione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 96-98, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia».

1.17 (Nuovo testo)

DELFINO

Al comma 10, dopo le parole «l'Amministrazione penitenziaria può» con le seguenti: «l'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio centrale per la giustizia minorile possono».

1.3a

BELLONI

Al comma 10, dopo le parole «l'Amministrazione penitenziaria» sostituire la parola «può» con le seguenti: «e l'Ufficio per la giustizia minorile possono».

1.19

RUSSO

Al comma 10, dopo le parole: «l'Amministrazione penitenziaria» sostituire la parola: «può» con le seguenti: «e l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile possono».

1.20

SILIQINI

Al comma 10, dopo le parole: «l'Amministrazione penitenziaria» sostituire la parola: «può» con le seguenti: «e l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile possono»

1.21

BELLONI

Al comma 10, dopo le parole «l'Amministrazione penitenziaria» sostituire la parola «può» con le seguenti: «e l'Ufficio centrale per la giustizia minorile possono».

1.22

SCOPELLITI, GARATTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per la Valle d'Aosta si applicano le norme contenute nella legge 16 maggio 1978, n.196, articoli 50, 51, 52, 53 e 54».

1.1

DUJANY

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Al fine di predisporre, negli istituti penitenziari, le strutture ed i relativi servizi necessari ad assicurare l'alloggiamento del personale ed il ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni e piantonamento detenuti, il personale tecnico assunto con contratto di diritto privato dal Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi dell'articolo 36 legge 15 dicembre 1990, n.395, è immesso in ruolo in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di cui al D.P.C.M. 4 giugno 1993.

È istituito, inoltre, il profilo professionale di ottava qualifica funzionale di Funzionario tecnico penitenziario, ottavo livello, di n.10 unità, a cui potranno accedere i Capi tecnici, dei ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, con almeno 12 anni di servizio in ruolo, di cui almeno 10 adibiti al servizio dell'edilizia penitenziaria»

1.23

DELFINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Al fine di predisporre, negli istituti penitenziari, le strutture ed i relativi servizi necessari ad assicurare l'alloggiamento del personale ed il ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni e piantonamento detenuti, il personale tecnico assunto con contratto di diritto privato dal Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi dell'articolo 36 legge 15 dicembre 1990, n.395, è immesso in ruolo in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di cui al D.P.C.M. 4 giugno 1993.

All'onere valutato in lire 422 milioni si provvede mediante riduzione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 96-98, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia.

È istituito, inoltre, il profilo professionale di ottava qualifica funzionale di Funzionario tecnico penitenziario, ottavo livello, di n.10 unità, a cui potranno accedere i Capi tecnici, dei ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, con almeno 12 anni di servizio in ruolo, di cui almeno 10 adibiti al servizio dell'edilizia penitenziaria...

All'onere valutato in lire 18 milioni annui si provvede mediante riduzione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 96-98, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia».

1.23 (Nuovo testo)

DELFINO, LISI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-ter. In considerazione delle maggiori competenze, derivanti al personale dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari dell'Amministrazione penitenziaria, a causa dei servizi traduzione e piantonamento, al fine di aumentare la funzionalità dei servizi penitenziari, al medesimo personale è attribuito lo stesso trattamento economico-giuridico previsto per i corrispondenti profili della Polizia di Stato».

1.24

DELFINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-ter. In considerazione delle maggiori competenze, derivanti al personale dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari dell'Amministrazione penitenziaria, a causa dei servizi traduzione e piantonamento, al fine di aumentare la funzionalità dei servizi penitenziari, al medesimo personale è attribuito lo stesso trattamento economico-giuridico previsto per i corrispondenti profili della Polizia di Stato.

All'onere valutato in lire 18 miliardi si provvede mediante riduzione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 96-98, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia».

1.24 (Nuovo testo)

DELFINO, LISI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura dei posti ex articolo 5 della legge n.321 del 1991)

Alla copertura dei posti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n.321, ancora disponibili, si provvede mediante selezione del personale appartenente al livello ed al profilo professionale immediatamente inferiore con almeno cinque anni di servizio.

A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie nazionali formate tenendo conto dell'anzianità di servizio nel profilo di provenienza e del possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'appartenenza alla qualifica di provenienza.

All'esito della selezione il personale dovrà frequentare un apposito corso di formazione, organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia, di durata non inferiore a due mesi.

Con apposito provvedimento, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle domande, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate di formare le graduatorie di cui al comma 1 o quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.

Il Ministero di Grazia e Giustizia è autorizzato, in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad utilizzare le graduatorie di cui al comma 1».

1.0.1

Russo

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura dei posti ex articolo 5 della legge n.321 del 1991)

1. Alla copertura dei posti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, ancora disponibili, ancorchè oggetto di bandi di concorso non espletati, si provvede mediante selezione del personale appartenente alla qualifica funzionale inferiore con almeno cinque anni di servizio, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per i candidati esterni.

2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, alla copertura dei posti disponibili alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il personale dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale della Giustizia Minorile, inquadrato da almeno dieci anni nella VII qualifica funzionale ed in possesso del titolo di studio prescritto per il profilo professionale cui si intende accedere, può essere inquadrato, a domanda, in un profilo professionale diverso, purchè iscritto alla medesima qualifica funzionale di appartenenza.

3. Alla selezione di cui al comma 1 si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie nazionali formate tenendo conto dell'anzianità di servizio nella qualifica di provenienza e dell'eventuale possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica per la quale si concorre o ad esso equipollente.

4. All'esito della selezione, che dovrà essere espletata entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dovrà frequentare un apposito corso di formazione, organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia, di durata non inferiore a due mesi.

5. Con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle domande, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate di formare le graduatorie di cui ai commi 1 e 3 o quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.

6. Il Ministro di Grazia e Giustizia è autorizzato, in occasione di vacanze o di aumenti di organico che dovessero intervenire nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad utilizzare le graduatorie di cui ai commi 1 e 2».

1.0.2

BECCHELLI, NAPOLI, PALOMBI, RECCIA, STEFANI, SPISANI, BINAGHI, MASIERO, GANDINI, GEI, COVIELLO, CUSIMANO

Art. 2.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole "al comma 6" sono sostituire dalla seguenti "al comma 5"».

2.1

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire le parole: «entro il mese di dicembre 1995» con le seguenti: «entro il mese di febbraio 1996».

2.1a

BELLONI

Al comma 2 sostituire la parola: «decreto» con le seguenti: «uno o più decreti».

Al comma 2 sostituire le parole: «da emanarsi entro il mese di dicembre 1995» con le seguenti: «il primo dei quali da emanarsi entro il mese di febbraio 1996 e l'ultimo entro il 31 dicembre 1996».

2.1a (Nuovo testo)

BELLONI

Al termine dell'emendamento 2.1a (nuovo testo) aggiungere le seguenti parole: «e l'ultimo dei quali entro il 31 dicembre 1996».

2.1a (Nuovo testo)/1

PALUMBO, SILIQUINI, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, per il personale proveniente dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dal 1 gennaio 1996 al personale dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile è attribuito il medesimo trattamento giuridico ed economico spettante, per le corrispondenti qualifiche, al personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

2.0.1a

BELLONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art 2-bis.

(Trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile)

Dal 1° gennaio 1996 a tutto il personale civile dell'Amministrazione della Giustizia Minorile è attribuito il medesimo trattamento giuridico ed economico spettante al personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

2.0.2

SILIQUINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art 2-bis.

(Trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile)

Dal 1° gennaio 1996 a tutto il personale civile dell'Amministrazione della Giustizia Minorile è attribuito il medesimo trattamento giuridico ed economico spettante al personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

2.0.4

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art 2-bis.

(Trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile)

Dal 1° gennaio 1996 a tutto il personale civile dell'Amministrazione della Giustizia Minorile è attribuito il medesimo trattamento giuridico ed economico spettante al personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.».

2.0.5

BELLONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art 2-bis.

(Trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile)

Dal 1° gennaio 1996 a tutto il personale civile dell'Amministrazione della Giustizia Minorile è attribuito il medesimo trattamento giuridico ed economico spettante al personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.».

2.0.6

SCOPELLITTI, GARATTI, NAPOLI, PALOMBI,
RECCIA, STEFANI, SPISANI, BINAGHI, MA-
SIERO, GANDINI, GEI, COVIELLO, CUSIMANO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art 2-bis.

(Trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile)

Dal 1° gennaio 1996 a tutto il personale civile dell'Amministrazione della Giustizia Minorile è attribuito il medesimo trattamento giuridico ed economico spettante al personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.».

2.0.7

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero di Grazia e Giustizia del comparto ex articolo 3 del D.P.C.M. n.593 del 1993)

Al personale del comparto di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593, del Ministero di Grazia e Giustizia, in servizio a

qualsiasi titolo presso gli uffici, istituti e servizi dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile, si applica il trattamento giuridico ed economico dei corrispondenti profili professionali e qualifiche funzionali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Lo stesso trattamento si applica, altresì, al personale ascritto al profilo professionale di operatore di area pedagogica operante presso gli uffici, istituti e servizi dell'ufficio centrale della Giustizia minorile.

2.0.8

Russo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Proroga dei termini del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 10 maggio 1994 sugli organici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile)

I termini di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 10 maggio 1994, già modificati con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 24 giugno 1994, sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 1996».

2.0.9

Russo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

Le disposizioni concernenti il trattamento del personale della Amministrazione penitenziaria, emanate anteriormente alla entrata in vigore della legge 29.2.992, n. 213, s'intendono riferite, in quanto compatibili, anche al personale dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile.

2.0.10

Russo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

Gli effetti giuridici degli inquadramenti determinati dall'articolo 14, comma 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, decorrono dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

2.0.11

DIANA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

1. La realizzazione delle opere di ampliamento e ristrutturazione, finalizzata alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e relativi servizi necessari ad assicurare l'alloggiamento del personale e il ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni e piantonamenti dei detenuti, è demandata al Ministero di Grazia e Giustizia che è autorizzato ad avvalersi del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fino al 31 dicembre 1997.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

2.0.2a

BELLONI

Art. 3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis, valutato in lire 123 milioni per l'anno finanziario 1996 e in lire 123 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia».

3.2

BELLONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-bis. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 2-bis, valutato in lire 55.456 milioni per l'anno finanziario 1996 e in lire 55.056 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia».

3.4

BUCCIERO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 2-bis, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno finanziario 1995, in lire 55.456 milioni per l'anno finanziario 1996 e in lire 55.056 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia».

3.5

BELLONI

Al comma 1, dopo la parola: «valutato» aggiungere le seguenti: «, quanto all'assunzione del personale maschile.

Alla fine dello stesso comma aggiungere le seguenti parole: «All'ulteriore onere derivante dall'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.764 milioni per l'anno 1996, e in lire 9.189 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia.

3.1a

BELLONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis, valutato in lire 123 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia.»

3.2a

BELLONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del primo comma dell'articolo 2-ter valutato in lire 110.537.000 per l'anno 1996 e lire 378.985.000 per l'anno 1997 si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia.»

«1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del secondo comma dell'articolo 2-ter pari a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia.»

3.3a

BELLONI

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1996

272ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto ministeriale interamente sostitutivo del decreto ministeriale 5 gennaio 1994, concernente criteri e modalità per l'utilizzazione da parte della GEPI spa dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 19 luglio 1993, n. 237****(Esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento. Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C10ª, 0005ª)*

Il relatore BECCARIA riferisce favorevolmente sullo schema di decreto in titolo che sostituisce il decreto ministeriale 5 gennaio 1994. Esso reca un diverso riparto delle risorse finanziarie fra le varie tipologie di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale, accrescendo la quota destinata ai lavori socialmente utili e alla formazione. Introduce altresì nuovi strumenti partecipativi tramite prestiti obbligazionari, positivamente utilizzati anche in occasione delle provvidenze già disposte a favore delle zone alluvionate del 1994. La GEPI, inoltre, può concedere anticipazioni finanziarie sulle agevolazioni e sottoscrivere aumenti di capitale, all'uopo adeguando la propria organizzazione a criteri di maggiore flessibilità. Si sofferma infine analiticamente sul contenuto dei singoli articoli.

Si apre il dibattito.

Il senatore MICELE condivide il giudizio largamente positivo sul provvedimento espresso dal relatore. Ritiene tuttavia insoddisfacente la persistente provvisorietà degli strumenti adottati dal Governo, che non ha ancora adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge n. 237 del 1993, limitando, di fatto, la capacità operativa della GEPI. Per tale ragione egli propone di integrare il parere con alcune osservazioni in ordine ai tempi e ai criteri prioritari, alle tipologie partecipative e ai tassi di interesse, troppo elevati specie per il Mezzogiorno. Suggerisce infine che l'articolo 4 venga integrato con la previsione della fornitura di attrezzature.

Il senatore LOMBARDI CERRI, pur riconoscendo i meriti della GEPI, ritiene che, prioritariamente, andrebbero ridefiniti i suoi compiti con nuove e più organiche disposizioni legislative, che consentano un più razionale impiego delle cospicue risorse finanziarie da essa detenute.

Il senatore PONTONE, sottolineata l'efficienza degli interventi GEPI nelle aree dell'Italia settentrionale colpite dall'alluvione del 1994, propone un più peculiare e penetrante intervento della medesima società nelle aree meridionali, utilizzando appieno la cospicua disponibilità di risorse finanziarie e applicando tassi di interesse ridotti.

Il senatore TURINI esprime gravi riserve su taluni interventi della GEPI nelle aree della Toscana ove è declinata l'industria minero-metalurgica: per tale ragione egli propone un più ampio e approfondito confronto sulla necessità di collegare gli interventi della GEPI alla effettiva verifica della loro produttività.

Il senatore DEBENEDETTI condivide il rilievo espresso dal senatore Lombardi Cerri, ritenendo che le funzioni di *venture capital* non siano compatibili con quelle proprie di un ente pubblico.

Il relatore BECCARIA, ricordato come lo schema di decreto in esame si riferisca soltanto a un delimitato ambito di operatività della GEPI, fornisce chiarimenti sul contenuto delle disposizioni in esame.

La Commissione, infine, accoglie il parere favorevole proposto dal relatore, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

(2479) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore LARIZZA riferisce sul disegno di legge in titolo, per la parte di competenza della Commissione, sottolineando la particolare rilevanza dei problemi sociali e ambientali cui esso provvede. Trattandosi della reiterazione di un precedente decreto-legge ne auspica la rapida conversione. Invita quindi a rinvenire idonee modalità di reimpiego dei lavoratori in regime di cassa integrazione al fine di escludere conseguenze di natura speculativa, rafforzando altresì i poteri pubblici nel corso delle procedure di espropriazione. Propone infine l'espressione di un parere favorevole con le predette osservazioni.

Il senatore DEBENEDETTI sottolinea l'opportunità di valutare i costi del risanamento ambientale, l'efficacia dell'impiego di risorse pubbliche e di lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonché la necessità di escludere che gli stanziamenti disposti dal decreto-legge costituiscano un finanziamento dell'IRI.

Il senatore LOMBARDI CERRI stigmatizza la destinazione di cospicue risorse statali al risanamento di aree inquinate da talune imprese

industriali che, in tal modo, a differenza di altri produttori, sono esonerate dal pagamento dei relativi costi. Nell'Italia settentrionale, peraltro, esistono altre aree gravemente soggette a rischi di inquinamento, cui nessuna legge statale provvede. Rileva infine come sia indispensabile assicurare la massima trasparenza dei finanziamenti, evitando che essi si risolvano in surrettizi trasferimenti alla società ILVA in liquidazione.

Il senatore BECCARIA ritiene che il costo per il risanamento delle aree inquinate dall'amianto, causato dalla società Eternit o da altre imprese, dovrebbe essere di loro competenza; che le relative operazioni dovrebbero essere condotte da personale specializzato e che l'appalto dovrebbe essere bandito tra gli operatori dell'Unione europea, così come previsto dalle vigenti norme. Andrebbero altresì coinvolti gli enti locali ai quali dovrebbe essere attribuita la quota parte dei relativi costi.

Il senatore PONTONE giudica infondati molti dei rilievi emersi nel corso del dibattito, innanzitutto perchè la situazione dell'area napoletana non è assimilabile a quella di altre zone del paese e, quindi, perchè i lavoratori napoletani, tanto gravati dalle conseguenze dell'inquinamento, in qualche modo vengono risarciti con la previsione di un'attività socialmente utile: è doveroso, pertanto, favorire la conversione del decreto-legge nel più breve tempo possibile. Fornisce infine chiarimenti e precisazioni sull'esatto tenore delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 1996.

Il senatore CANGELOSI ritiene ingiustificate le critiche mosse al provvedimento, specie allorchè vengono addotte motivazioni di carattere geografico: e fuor di dubbio, in ogni caso, che il grave inquinamento dell'area di Bagnoli richiede misure incisive e tempestive.

Il relatore LARIZZA rileva che gli interventi finanziari statali per il risanamento dell'inquinamento da amianto non riguardano solo le imprese pubbliche o a partecipazione statale ma anche quelle private, ad esempio i gruppi Falk, Olivetti e Fiat; senza sottacere i benefici delle imprese minori le quali, ove fossero costrette a sostenere integralmente i relativi costi, ben difficilmente riuscirebbero a essere ancora competitive. Il problema, comunque, andrà esaminato in altra sede, tenuto conto del fatto che l'utilizzazione del personale in cassa integrazione è senz'altro positiva: tale impiego, tuttavia, non esclude anche l'impiego di personale specializzato. Sottolinea infine una diffusa sottovalutazione dei temi attinenti alla tutela della salute e dell'ambiente che può costituire una seria opportunità per nuove attività produttive.

Il presidente CARPI, nel compiacersi dell'approfondito dibattito svolto dalla Commissione, rileva che, ove le condizioni politiche lo consentissero, sarebbe auspicabile che analoghe disposizioni fossero previste anche per il risanamento ambientale dell'area siderurgica di Sesto San Giovanni.

Il senatore TURINI, richiamando le valutazioni espresse dal senatore Debenedetti, si associa all'auspicio espresso dal presidente Carpi sottolineando che le medesime esigenze si riscontrano in alcune aree

della Toscana nelle quali l'Eni dovrebbe assumersi gli oneri per il risanamento ambientale delle colline metallifere. Ritiene infine che lo sviluppo industriale sia sostenibile anche in termini di compatibilità ambientale.

La Commissione, infine, accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 10,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1996

216ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programmazione economica Carzaniga.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(2479) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (Esame e rinvio)

Il relatore CARCARINO illustra il decreto-legge in titolo, sottolineando la necessità di uno snellimento del testo dell'articolo 1: dal comma 1 andrebbe eliminato il riferimento ad uno specifico piano di risanamento, mentre il comma 2 dovrebbe specificare che la gestione del personale in cassa integrazione compete all'IRI o ad una costituenda società collegata. Quanto al comma 3, non vede la necessità di mantenere la previa intesa di programma, mentre la Commissione di esperti di cui al comma 4 andrebbe definita nella sua composizione numerica. Preannuncia poi la presentazione di un emendamento al comma 5, volto ad introdurre norme procedurali per il diritto di prelazione degli enti locali competenti: ciò ad evitare che l'attuazione della norma costituisca l'occasione per una nuova speculazione fondiaria.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PINTO, giudicata urgente ed indifferibile la conversione del decreto-legge, ribadisce i propri dubbi sulla decisione di attingere 171 miliardi della copertura finanziaria dalle disponibilità di cui all'articolo 4 della legge n. 80 del 1984: tali risorse, originariamente destinate allo sviluppo complessivo delle zone terremotate del 1980, determinano nelle popolazioni della Campania legittime aspettative, alimentate dalle delibere del Consiglio regionale. Tale finalizzazione di spesa non può essere tralasciata, in quanto le obiettive esigenze di Bagnoli non dovrebbero giustificare una sottrazione di fondi già destinati ad altre fina-

lità: si imporrebbe, piuttosto, l'individuazione di risorse suppletive per non caducare aspettative già sorte tra i cittadini.

Interviene il sottosegretario CARZANIGA che, riservandosi ulteriori chiarimenti in sede di replica, precisa che la legge n. 80 del 1984 ha avuto piena attuazione in Basilicata, ma è rimasta completamente inattuata in Campania: i relativi fondi avrebbero dovuto essere dichiarati perenti, ma ciò non è avvenuto in virtù di un'interpretazione resa dal ministro del bilancio *pro tempore* Cirino Pomicino, che - a fronte dell'insufficienza dei programmi prodotti dalla regione Campania, che ne aveva causato l'inutilizzabilità - instaurò una procedura di spesa tuttora in corso. In base ad essa, gli adempimenti gravanti sulle Ferrovie dello Stato, sulla società «Insud» e su altri enti di consulenza, sono prioritari rispetto all'utilizzazione dei fondi: nonostante ripetuti solleciti, le relative convenzioni non sono ancora operative e, vista la difficoltà di attuare in via amministrativa la delibera CIPE su Bagnoli, in una riunione informale tra rappresentanti del Governo e rappresentanti delle istituzioni locali, questi ultimi accordarono il proprio assenso all'utilizzazione di quei fondi per la finalità del decreto-legge in titolo. Del resto, tale finalizzazione rispetta la *ratio* della legge n. 80 del 1984, in quanto si tratta delle prime risorse utilizzate in Campania a fini di sviluppo, dalle quali scaturirà una ricaduta sociale assai ampia e non limitata certo alla sola area di Bagnoli.

Il presidente BRAMBILLA, pur constatando che non vi sono altri iscritti in discussione generale, giudica opportuno non chiuderla in considerazione delle assenze di alcuni Gruppi: in proposito chiede l'avviso della Commissione.

Il relatore CARCARINO non si oppone a rinviare la chiusura della discussione generale ad altra seduta; auspica un confronto leale con tutti i Gruppi sul testo in esame, per il cui miglioramento la Commissione rappresenta la sede più idonea: si duole perciò delle assenze di alcuni Gruppi, che potrebbero in tal modo voler perpetuare l'atteggiamento poco costruttivo verificatosi in occasione dell'esame in Assemblea del precedente testo del decreto-legge.

Il senatore DONISE si associa alla posizione del relatore.

Non facendosi ulteriori osservazioni, resta inteso che la discussione generale proseguirà nella prossima seduta dedicata al disegno di legge in titolo. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1996

66° Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 16,15.

AUDIZIONE DEL GENERALE SERGIO LUCCARINI, IN QUALITÀ DI EX VICEDIRETTORE DEL SISMI
(R047 000, B65, 0039)

Il generale Sergio Luccarini, ex vicedirettore del SISMI, accogliendo un invito del presidente Brutti, esprime una valutazione sul contenuto e sulle modalità di acquisizione delle notizie prodotte dal generale Cogliandro, relative al periodo 1989-1991, compendiate nella documentazione sequestrata dall'Autorità giudiziaria all'ex Direttore del Raggruppamento Centri CS di Roma e successivamente trasmessa al Comitato.

Il generale Luccarini risponde poi ai quesiti dei deputati Soda e Lazzati e del senatore Boso.

RINVIO DELL'AUDIZIONE DEL COLONNELLO SANDRO FALCUCCI, FUNZIONARIO DEL SISDE

Il Presidente avverte che, a causa delle condizioni di salute del colonnello Falcucci, l'audizione prevista dall'ordine del giorno è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1996

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

Seguito della discussione sui problemi urgenti relativi alla funzionalità degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, con particolare riguardo a taluni settori di indagine, e all'ordinamento penitenziario

Seguito della discussione della relazione sul «Caso Mandalari»

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della Campania

Il Presidente Tiziana PARENTI, apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione dei punti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,45.